

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/172 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2015**

che integra il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 691/2011 ha istituito una struttura modulare per i conti economici ambientali, la quale comprende un modulo per i conti dei flussi fisici d'energia che figura nell'allegato VI.
- (2) L'istituzione di un elenco dei prodotti energetici ai fini del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei è fondamentale per determinare il campo di applicazione dei conti dei flussi fisici d'energia, per consentire la comparabilità dei dati statistici in tutti gli Stati membri e per garantire la coerenza interna (bilanciamento) dei conti dei flussi fisici d'energia.
- (3) L'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce un elenco di prodotti energetici per le statistiche dell'energia. Sulla base di tale elenco, è necessario specificare i prodotti energetici ai fini dei conti dell'energia. I conti dell'energia sono volti ad analizzare le interazioni tra l'ambiente e le azioni antropiche, al fine di valutare l'intero ciclo ambiente-economia-ambiente creato dalle attività antropiche. I conti dell'energia dovrebbe pertanto comprendere in particolare i residui derivanti dall'uso finale dei prodotti energetici, così come dai prodotti naturali grezzi e da quelli trasformati.
- (4) Una definizione per i prodotti energetici non compresa nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 dovrebbe basarsi sulle norme internazionali in materia di conti economici ambientali, al fine di assicurare l'efficienza in termini di costi e di evitare inutili oneri per i rispondenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della sezione 3 dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 691/2011, gli Stati membri elaborano i conti dei flussi fisici d'energia sulla base dei prodotti energetici elencati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

